

Fabio FRANCESCHI - Melinda NARDELLA

COMPENDIO di DIRITTO ECCLESIASTICO

Aggiornato a:

- **Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162:** maternità surrogata e offesa alla dignità umana
- **Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 2022, n. 37368:** protezione internazionale per l'immigrato che, in forza del proprio credo religioso, rischi la vita nel proprio paese di origine
- **C. giust. UE, 13 ottobre 2022, C-344/20:** abbigliamento religiosamente connotato nei luoghi di lavoro
- **Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2022, n. 12242:** Enti centrali e immunità dalla giurisdizione civile

**XII Edizione
2023**


**Neldiritto
Editore**

A) Le modificazioni degli enti ecclesiastici

Le modificazioni cui, nel corso della loro vita, possono andare soggetti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti acquistano efficacia civile con un procedimento analogo a quello previsto per l'attribuzione della personalità giuridica: è, dunque, necessario un apposito riconoscimento da parte del Ministro dell'Interno, che emana un decreto, sentito, nei casi di particolare complessità, il Consiglio di Stato.

Le modificazioni che, a norma dell'art. 19 della l. n. 222 del 1985, necessitano di riconoscimento sono:

- **il mutamento sostanziale del fine dell'ente:** in dottrina si precisa che solo un provvedimento *ad hoc* dell'autorità ecclesiastica di mutamento del fine giustifica l'attivazione di tale procedimento, rientrandosi diversamente in una situazione di mero fatto, come tale non opponibile ai terzi (FINOCCHIARO);
- **il mutamento della destinazione dei beni;**
- **il mutamento del modo di esistenza dell'ente:** si tratta di quelle trasformazioni che riguardano la struttura dell'organizzazione, come l'ambito territoriale, l'unione di più enti, la scissione, etc.

B) La revoca del riconoscimento della personalità giuridica

L'art. 19, co. 2, della l. n. 222 del 1985 prevede che «*In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Ministro dell'Interno, sentita l'autorità ecclesiastica*».

Il procedimento di revoca è, dunque, speculare a quello di riconoscimento, e non risulta ammissibile al di fuori dell'ipotesi del **mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento**.

Esso richiede un autonomo provvedimento di revoca del riconoscimento da parte dell'autorità governativa (udito, nei casi di particolare complessità, il Consiglio di Stato), a seguito del quale l'ente ecclesiastico perde la personalità giuridica di diritto civile (e, con essa, la qualifica di "civilmente riconosciuto"). La peculiarità di tale procedimento, rispetto a quello ordinario di revoca dei provvedimenti amministrativi, è costituita dalla **necessità**, in vista della revoca, della **consultazione dell'autorità ecclesiastica**, così da potere accogliere eventuali osservazioni o richieste da parte della medesima.

C) L'estinzione degli enti ecclesiastici

L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si estingue, *ex art. 20 della l. n. 222 del 1985*, per effetto della **revoca del riconoscimento civile**, alla stregua di quanto già analizzato, oppure per **soppressione ad opera dell'autorità ecclesiastica competente**.

Principio generale, al riguardo, è che la soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause *«hanno efficacia civile mediante la iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione»* (art. 20, co. 1, l. n. 222 del 1985).

Tale previsione esclude la possibile rilevanza ed efficacia agli effetti civili della **estinzione di fatto** prevista dal diritto canonico quando l'ente abbia cessato di operare per uno spazio temporale di cento anni (can. 120 *c.j.c.*).

In concreto, il **procedimento di estinzione** prevede: 1) che l'autorità ecclesiastica competente trasmetta il provvedimento di soppressione o di estinzione al Ministro dell'Interno; 2) che questi provveda, mediante proprio decreto, alla iscrizione del provvedimento nel registro delle persone giuridiche. La scelta dell'autorità ecclesiastica di procedere all'estinzione non è sindacabile dall'autorità civile; 3) che il Ministro dell'Interno proceda alla devoluzione dei beni in conformità al provvedimento dell'autorità ecclesiastica, salvo il rispetto della volontà dei disponenti, dei diritti dei terzi, delle norme dello statuto e delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche (art. 20, l. n. 222 del 1985).

9. Il regime delle attività.

In base al disposto dell'**art. 15 della l. n. 222 del 1985** gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono liberi di *«svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio 1984»*.

Ciò significa che tali enti:

- possono svolgere anche **attività c.d. profane** (ossia, in base alla elencazione contenuta nell'art. 16 della l. n. 222 del 1985, *«attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro»*);
- però, le **attività diverse da quelle di religione o di culto** devono

mantenere un ruolo marginale, senza assurgere al rango di finalità (CARDIA, BERLINGÒ); devono, in sostanza, risultare connesse o strumentali, e comunque compatibili con la struttura e la finalità primaria dell'ente (Cons. St., par. nn. 828/1991 e 841/1998);

- le attività diverse, in ogni caso, «*sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime*» (art. 7, n. 3, Acc. 1984).

Si tratta, come evidenziato in dottrina, del confine entro il quale si esaurisce la specialità della natura e della disciplina degli enti ecclesiastici (CARDIA, FLO-RIS, BETTETINI, FRANCESCHI).

L'esercizio di **attività diverse da quelle di religione o di culto**, nei limiti accennati, è peraltro fondamentale per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non solo perché tali attività si pongono di solito in rapporto di strumentalità con gli scopi istituzionali degli stessi, ma, soprattutto, perché attraverso l'esercizio di esse gli enti ecclesiastici possono reperire le **risorse economiche** necessarie per realizzare le proprie finalità istituzionali di religione o di culto, e adempiere così la propria missione e, più in generale, quella della Chiesa (FUCCILLO, FRANCESCHI).

Nell'ottica segnalata, un rilievo viepiù crescente va assumendo **l'esercizio di attività imprenditoriale organizzata in forma di impresa**.

10. Enti ecclesiastici ed esercizio di attività imprenditoriale.

Intorno alla compatibilità astratta tra la figura dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e l'esercizio di attività imprenditoriale organizzata in forma d'impresa (scuole, ospedali, strutture ricettizie, etc.) non sembrano più sussistere, allo stato attuale, dubbi o difficoltà di sorta.

È opinione dominante in dottrina e in giurisprudenza che, in presenza delle condizioni previste dall'art. 2082 cod. civ. (e purché le attività esercitate contemplino una di quelle indicate dall'art. 2195 cod. civ.), l'ente ecclesiastico può assumere la qualifica di **imprenditore commerciale**.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti, in specie, sono concordi:

- nel ritenere **irrilevante la natura del soggetto**, ossia che lo stesso sia animato da uno scopo di lucro o da un movente *lato sensu* altruistico (FUCCILLO);

- nell'attribuire, di contro, rilievo al fatto che l'attività, oggettivamente considerata, venga esercitata «*con **metodo economico**, ovvero con il perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi, non inerendo alla qualifica di imprenditore l'esercizio dell'attività allo scopo di produrre ricavi eccedenti i costi*» (Cass. civ., S.U., n. 3353/1994).

Pertanto, ove l'ente ecclesiastico agisca nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 2082 cod. civ. – ossia qualora eserciti in maniera non occasionale un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi – sarà da considerare a tutti gli effetti imprenditore commerciale.

Sul piano pratico, peraltro, dal possibile esercizio di attività imprenditoriali da parte degli enti ecclesiastici possono discendere problematiche e “criticità” di differente natura.

In particolare, ci si chiede se il **ricorso all'esercizio di attività imprenditoriale organizzata in forma di impresa** abbia come conseguenza la possibile applicabilità agli enti ecclesiastici delle **procedure concorsuali**, previste in caso di incapacità e/o impossibilità degli stessi di far fronte alle obbligazioni a contenuto pecuniario derivanti da rapporti con terzi. La dottrina è, sul punto, sostanzialmente divisa:

- parte di essa è favorevole all'assoggettamento degli enti ecclesiastici al regime delle procedure concorsuali, sul presupposto che la specialità di regime agli stessi garantita in sede pattizia debba essere limitata alle attività di religione o di culto; con la conseguenza che ove gli stessi esercitino attività di natura imprenditoriale, dovranno essere sottoposti «al regime di diritto comune riguardante la rappresentanza, il fallimento e il lavoro» (TEDESCHI, VITALE, FUCCILLO);
- da altri, invece, si ritiene che la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 7.3 dell'Accordo del 1984 (in virtù della quale la soggezione delle attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici alle leggi dello Stato concernenti tali attività deve avvenire «*nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti*») valga ad escludere l'assoggettabilità degli enti ecclesiastici alla disciplina delle procedure concorsuali, giacché il regime di spossessamento derivante dall'assoggettamento a tali procedure determinerebbe una inammissibile alterazione della struttura e delle finalità degli enti considerati (CAVANA).

La **giurisprudenza**, in specie quella di merito, sembra, invece, avere ormai intrapreso con decisione la via dell'**assoggettabilità dell'ente ecclesiastico imprenditore alle norme sulle procedure concorsuali**, rilevando come ciò che effettivamente rileva allo scopo «è il reale ed effettivo svolgimento di attività commerciale organizzata in forma di impresa sul territorio italiano» e, dunque, l'instaurazione di rapporti a contenuto patrimoniale con altri soggetti la cui disciplina è regolata dal diritto italiano (cfr., in proposito, Trib. Roma, 30 maggio 2013, n. 432 per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto esercente attività sanitaria).

In tal senso depone, ora, anche il **D.lgs. n. 14 del 2019** (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*), che ha proceduto alla riorganizzazione della disciplina delle procedure concorsuali. Il codice, infatti, non prevedendo l'esplicita esclusione degli enti ecclesiastici dall'ambito di applicazione delle procedure in questione, sembra aver implicitamente avallato l'inclusione degli stessi tra i soggetti destinatari (FRANCESCHI).

Alla luce delle nuove disposizioni, in specie, sembrano potersi affermare:

- l'inesistenza di profili di incompatibilità con la speciale struttura o le finalità istituzionali dell'ente ecclesiastico imprenditore dei **procedimenti di allerta e di composizione assistita della crisi**;
- la possibilità per l'ente ecclesiastico imprenditore di presentare istanza di accesso alla **procedura di composizione della crisi** e di concludere un accordo con i creditori;
- l'ammissibilità del ricorso al **concordato preventivo**;
- l'impossibilità della sottoposizione alla procedura di **liquidazione coatta amministrativa**.

Dubbi, invece, permangono in ordine alla possibile applicabilità agli enti ecclesiastici imprenditori della **liquidazione giudiziale** (già fallimento) e della **amministrazione straordinaria**, considerato che tali procedure determinano una interferenza giudiziaria nell'ambito dell'autonomia amministrativa e patrimoniale dei soggetti interessati, incompatibile con la necessità del rispetto della struttura di tali enti richiesto dalla normativa pattizia (DECIMO).

11. I controlli canonici sull'amministrazione.

La specialità della condizione giuridica degli enti ecclesiastici emerge pienamente con riferimento alla loro amministrazione.